



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/02/2012

=====

ADDI' 24/02/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo (ACONIS)

***** OMISSIS

ASSENTI: SENTINELLI - ZEZZA

DELIBERAZIONE N. 63

Oggetto:

Modifiche alla Deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010 n. 159 «Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009. Applicazione del regime di condizionalità dal 2010» come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2011 n. 417.



63 24 FEB. 2012 R

Oggetto: Modifiche alla Deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010 n. 159 «Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009. Applicazione del regime di condizionalità dal 2010» come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2011 n. 417.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2010, n. 159 concernente "Elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009. Decreto MiPAAF 22 dicembre 2009. Applicazione del regime di condizionalità dal 2010" come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011, n. 417;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 159/2010 come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 417/2011 individua, nei relativi allegati A e B, l'elenco degli impegni inerente i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 ai sensi dell'art. 22 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009 n. 30125 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come modificato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 maggio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 176 del 30/07/2011;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2011 concernente «Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30/12/2011;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2011 modifica, tra l'altro, alcune parti degli allegati 1 e 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125/2009 come modificato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 maggio 2011 di cui sopra;



RITENUTO opportuno procedere con una ricognizione sistematica degli impegni inerenti i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125/2009 come modificato dal suddetto Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 maggio 2011 e come modificato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2011 di cui sopra, di seguito denominato Decreto MiPAAF;

VISTA la nota prot. n. 16480/DA/10/23 del 13/01/2012 della Direzione Regionale Agricoltura inviata alle seguenti strutture regionali, inerente la richiesta, per quanto di relativa competenza, del testo integrale aggiornato degli Allegati A e B alla presente deliberazione:

- Direzione Regionale Ambiente;
- Area Conservazione Natura e Foreste della Direzione Regionale Ambiente;
- Area Conservazione e Qualità dell'Ambiente della Direzione Regionale Ambiente;
- Area Risorse idriche e Servizio Idrico Integrato della Direzione Regionale Ambiente;
- Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali della Direzione Regionale Ambiente;
- Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;
- Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;
- Area Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;
- Area Sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione Regionale Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale;
- Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;
- Area Pianificazione Paesistica e territoriale della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;
- Area Servizio Fitosanitario Regionale e Innovazione in Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Organizzazioni Comuni Di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Servizi di Sviluppo Agricolo e Comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura;
- Area Politiche Territoriali, di Mercato e Programmazione Integrata della Direzione Regionale Agricoltura e, per conoscenza, all'Area Coordinamento e programmazione Comunitaria della Direzione Regionale medesima;

CONSIDERATO che, in risposta alla nota della Direzione Regionale Agricoltura sopra richiamata, sono pervenute le seguenti note di alcune delle suddette strutture regionali competenti:

- nota prot. n. 37175 del 27/01/2012 dell'Area Conservazione Qualità dell'Ambiente; acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 38706 del 27/01/2012, inerente, tra l'altro, lo «standard 5.2»;
- nota prot. n. 19728 08/10 del 01/02/2012 dell'Area Sanità Veterinaria, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 45119 del 01/02/2012;
- nota prot. n. 48250 del 02/02/2012 della Direzione Regionale Ambiente – Area Conservazione Natura e Foreste, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 49822 del 03/02/2012, inerente l'aggiornamento del testo relativo all'«Atto A1» e all'«Atto A5»;



63 24 FEB. 2012 R

ATTESO che, per quanto riguarda gli «Atti» e gli «standard» non modificati dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2011 di cui sopra, l'assenza di risposta alla nota prot. n. 16480/DA/10/23 del 13/01/2012 della Direzione Regionale Agricoltura è intesa come conferma di quanto è previsto nella D.G.R. n. 159/2010 come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 417/2011, come specificato nella nota stessa;

ATTESO che per quanto riguarda lo "standard 2.2" l'assenza di risposta alla suddetta nota prot. n. 16480/DA/10/23 del 13/01/2012 della Direzione Regionale Agricoltura è intesa come conferma di quanto è riportato nella D.G.R. n. 159/2010 come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 417/2011, come specificato nella nota stessa;

CONSIDERATO che l'Ufficio COSVIR III del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) ha inviato l'e-mail del 26.01.2012 ore 12.55, la cui stampa è stata acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 48707 del 03/02/2012, dalla quale si evince che, in sede di pubblicazione del suddetto Decreto 22 dicembre 2011, la lettera a) riportata nel testo relativo allo standard 5.2 è stata per errore materiale sostituita con segno diverso;

CONSIDERATO che lo stesso Ufficio COSVIR III del MiPAAF ha inviato, in allegato alla suddetta e-mail del 26.01.2012, anche il testo del suddetto Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2011 registrato alla Corte dei Conti che, per quanto riguarda lo standard 5.2 non presenta l'errore materiale di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 50028/DA/10/23 del 03/02/2012 della Direzione Regionale Agricoltura inviata all'Ufficio COSVIR III del MiPAAF, ai sensi del comma 2, articolo 22 del Decreto MiPAAF, inerente gli aggiornamenti degli allegati alla D.G.R. n. 159/2010 come da ultimo modificata;

VISTA la nota prot. n. 59943/DA/10/23 del 13/02/2012 della Direzione Regionale Agricoltura inviata alla Direzione Regionale Ambiente ed all'Area Conservazione Natura e Foreste in ordine alla richiesta di correzione di alcune parti del testo pervenuto relativo all'«Atto A1»;

VISTA la nota di risposta prot. n. 60724 del 14/02/2012 della Direzione Regionale Ambiente - Area Conservazione Natura e Foreste, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 61141 del 14/02/2012, inerente la correzione degli errori materiali presenti nel testo relativo all'«Atto A1» pervenuto con la nota prot. n. 48250 del 02/02/2012 di cui sopra;

PRESO ATTO di quanto è pervenuto, con le note sopra richiamate, dalle suddette strutture regionali in risposta alle suddette note della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la nota prot. n. 3124 del 13/02/2012 dell'Ufficio COSVIR III del MiPAAF, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. 60784 del 14/02/2012;

RITENUTO necessario favorire la comprensione e la fruibilità, da parte dei destinatari, dell'elenco degli impegni inerenti i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui sopra, nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della presente Deliberazione;

RITENUTO di sostituire integralmente gli Allegati A e B alla D.G.R. n. 159/2010 come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 417/2011 con gli Allegati A e B alla presente Deliberazione, che raccolgono gli impegni suddetti;




63 24 FEB. 2012 R

all'unanimità

DELIBERA


sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

di modificare come segue la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2010 n. 159 come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011 n. 417:

- 
- a) l'Allegato A alla D.G.R. n. 159/2010 come da ultimo modificata è sostituito integralmente con l'Allegato A alla presente Deliberazione «Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009», di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) l'Allegato B alla D.G.R. n. 159/2010 come da ultimo modificata è sostituito integralmente con l'Allegato B alla presente Deliberazione «Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009», di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ROMA 27 FEB. 2012
SECRETARIA DELLA GIUNTA REGIONALE LAZIO



11113 alla DELIB. N. 63 R

24 FEB 2009



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO A

“ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009”

Il presente allegato è composto da numero 36 pagine compresa la presente

L'estensore

Il responsabile
di procedimento

Il Dirigente
Area 23

Il Direttore Regionale
Agricoltura

Il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio

Dr.ssa V. Ferranti Dr.ssa V. Ferranti Dr. M.M. Madonna

Dr. R. Ottaviani

Dr. L. Feghelli





ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettera a), b) e d)

Recepimento

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L. G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000", pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)", pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n.2146", pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, "Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006", pubblicata sul B.U.R.L. n.6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 "Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini» e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti", pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Art. 19 della legge regionale n. 32/2008 che modifica l'art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii "ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda, pubblicata sul SO n. 64 al BURL n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul SO n.38 al B.U.R.L. n.8 del 27/02/2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 " Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al BURL n. 3 del 21.01.2012



Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del Decreto MiPAAF, sono riportati di seguito gli impegni all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in quanto applicabili.

Nelle porzioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti all'interno delle aree naturali protette, istituite ai sensi della legge 394/91 e della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii., le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 612/2011, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette.

A livello delle aziende agricole ricadenti all'interno del territorio Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio si applica la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5 e della DGR n.64/2010.

TABELLA 1

Assegnazione delle ZPS alle tipologie di cui all'art.4, comma1, del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.

Legenda:

AAMM	=	ambienti aperti delle montagne mediterranee
AFMM	=	ambienti forestali delle montagne mediterranee
AMM	=	ambienti misti mediterranei
AS	=	ambienti steppici
PCUM	=	presenza colonie uccelli marini
PZU	=	presenza zone umide
AF	=	ambienti fluviali
AA	=	ambienti agricoli
PCM	=	presenza corridoi di migrazione
PVMIP	=	presenza valichi montani, isole e penisole.

codice	denominazione	Misure di conservazione specifiche per tipologia di habitat	di	Tipologia	Comune
IT6010002	BOSCO DEL SASSETO	Allegato C punto 2.		AFMM	Acquapendente
IT6010003	MONTE RUFENO	Allegato C punti 2 e 3.		AFMM AMM	Acquapendente
IT6010008	MONTI VULSINI	Allegato C punti 2 e 3.		AFMM AMM	Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio
IT6010009	CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO	Allegato C, punti 3 e 4.		AMM AS	Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano
IT6010011	CALDERA DI LATERA	Allegato C punti 3, 4 e 8.		AMM AS AA	Valentano, Latera
IT6010021	MONTE ROMANO	Allegato C punti 3, 4 e 8.		AMM AS AA	Valentano





IT6010022	MONTE CIMINO (VERSANTE NORD)	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo
IT6010026	SALINE DI TARQUINIA	Allegato C punto 6.	PZU	Tarquinia
IT6010032	FOSSO CERRETO	Allegato C punto 3.	AMM	Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi
IT6010055	LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA	Allegato C punti 3 e 6.	AMM PZU	Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone
IT6010056	SELVA DEL LAMONE E MONTI DI CASTRO	Allegato C punti 2, 3 e 8.	AFMM AMM AA	Montalto di Castro, Canino, Ischia di Castro, Farnese
IT6010057	LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO	Allegato C punti 2 e 6.	AFMM PZU	Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo
porzione laziale della ZPS IT7110128	PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Accumoli, Amatrice
IT6020005	MONTI REATINI	Allegato punti 1, 2 e 3.	AAMM AFMM AMM	Antrodoco, Morro Reatino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti, Cittaducale
IT6020011	LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti
IT6020013	GOLE DEL VELINO	Allegato C punto 3.	AMM	Micigliano, Antrodoco
IT6020017	MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO	Allegato C punti 2 e 3.	AFMM AMM	Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccamare, Monte S. Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti
IT6020018	FIUME FARFA (CORSO MEDIO ALTO)	Allegato C punto 7.	AF	Castel nuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina
IT6020019	MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE	Allegato C punti 3 e 4.	AMM AS	Fara in Sabina, Toffia, Nerola
IT6020046	RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Borghorose






IT6030005	COMPENSORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATI	Allegato C punti 2, 3, 7 e 8.	AFMM AMM AS AF AA	Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Barbarano Romano, Blera, monteromano, Oriolo romano, Traquinia, Vejano, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana
IT6030012	RISERVA NATURALE TEVERE FARFA	Allegato C punti 3, 6, 7 e 8.	AMM PZU AF AA	Nazzano, Torrita tiberina, Filacciano, Montopoli di Sabina, Forano, Civitella S. Paolo, Poggio Mirteto
IT6030019	MACCHIATONDA	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Santa Marinella
IT6030020	TORRE FLAVIA	Allegato C punto 6.	PZU	Cerveteri, Ladispoli
IT6030026	LAGO DI TRAIANO	Allegato C punto 6.	PZU	Fiumicino
IT6030029	MONTI LUCRETILI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Scandriglia, Percile, Mandela, Licenza, Roccagiovine, Montorio Romano, Monteflavio, Palombara Sabina, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Marcellina
IT6030038	LAGO DI ALBANO	Allegato C punto 6.	PZU	Castel Gandolfo
IT6030043	MONTI LEPINI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Cori, Norma, Bassiano, Sezze, Maenza, Roccagorga, Carpineto romano, Montelanico, Segni, Artena, Collesferro, Gorga, Cisterna di Latina, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta, Anagnino, Anagni, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Villa Santo Stefano
IT6030084	CASTEL PORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE)	Allegato C punti 3 e 8.	AMM AA	Roma
IT6030085	COMPENSORIO BRACCIANO-MARTIGNANO	Allegato C punti 2, 3, 6 e 8.	AFMM AMM PZU AA	Anguillara Sabazia, Roma, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Formello, Manziana, Trevignano Romano,
IT6040010	LAGO DI FONDI	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Fondi, Monte San Biagio, Terracina



IT6040015	PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	Allegato C punti 3, 6, 8, 9 e 10.	AMM PZU AA PCM PVMIP	Larina, Sabaudia, San Felice Circeo
IT6040019	ISOLE DI PONZA, PALMAROLA, ZANNONE, VENTOTENE E S. STEFANO	Allegato C punti 3, 5 e 10.	AMM PCUM PVMIP	Ponza, Ventotene
IT6040022	COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA-GAETA	Allegato C punti 3 e 5.	AMM PCUM	Sperlonga, Itri, Gaeta
IT6040043	MONTI AUSONI E AURUNCI	Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8.	AAMM AFMM AMM AS AA	Fondi, Lenola, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Pico, Pontecorvo, Esperia, Ausonia, Campodimele, Monte San Biagio, Prosecco, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Amaseno, Castro dei Volsci, Pastena, Priverno, Vallecorsa
IT6050008	MONTI SIMBRUINI ED ERNICI	Allegato C punti 1, 2 e 8.	AAMM AFMM AA	Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte S. Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri
porzione laziale della ZPS IT7120132	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE	Allegato C punti 1 e 2.	AAMM AFMM	Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Valle Comino, Settefrati, Vallerotonda,
IT6050015	LAGO DI POSTA FIBRENO	Allegato C punti 6 e 8.	PZU AA	Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino
IT6050027	GOLLE DEL FIUME MELFA	Allegato C punti 1 e 3.	AAMM AMM	Casalvicri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno
IT6050028	MASSICCIO DEL MONTE CAIRO (AREE SOMMITALI)	Allegato C punto 1.	AAMM	Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno

Divieti generali:

- a) è vietata la realizzazione di nuovi impianti colici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; in ogni caso è necessario tenere conto delle



linee guida per gli impianti eolici nei siti Natura 2000 prodotti dalla Commissione Europea (EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. European Commission 2010):

- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- c) è vietata la circolazione motorizzata al di fuori delle strade anche ai sensi della l.r. 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore), fatta eccezione per le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio e per i mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, utilizzati dagli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori ai fini dell'accesso al fondo, all'azienda e agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della l. n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
- d) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- f) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";
- g) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente ai termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
 - 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

1) Obblighi generali

- a) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:



- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione, o dai piani di gestione, specifiche per le singole ZPS.

- b) gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° settembre.

misure di conservazione specifiche e attività da favorire per le singole tipologie di habitat caratterizzanti le zps.

Si veda la tabella 1 per le ZPS ove sono applicate le misure

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee:

Regolamentazioni

- a) la circolazione su strade ad uso forestale è regolamentata dalla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore", dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- b) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 3) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della DGR 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:
 - nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
 - nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

- c) il pascolo è disciplinato dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005 e successive modificazioni.





2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee:

Obblighi

1. Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperenti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione delle specie caratteristiche di questa tipologia di habitat, di cui all'Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni ed in particolare di Picchio dorsobianco o dalmatino (*Dendrocopus leucotus*) e Balia dal collare (*Ficedula albicollis*) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della DGR 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica.

Regolamentazioni

- a) la circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle l.r. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- b) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Picchio dorsobianco o dalmatino (*Dendrocopus leucotus*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della DGR 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica e nei seguenti periodi:
- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
 - nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

- c) le attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari sono disciplinate dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- d) l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente è disciplinata dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005, e successive modificazioni.

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei:

Divieti:

- a) divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.





Regolamentazioni:

- a) la circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle ll.rr.29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- b) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 5) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della DGR 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:
- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
 - nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici:

Divieti:

- a) divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE;
- b) divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

Regolamentazioni

- a) il pascolo è disciplinato dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005 e successive modificazioni;
- b) la circolazione su strade ad uso silvo-pastorale è disciplinata dalle ll.rr. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- c) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico, comunque amovibili, e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta per cento dell'area disponibile;
- d) il dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale è sottoposto ad autorizzazione da parte della struttura regionale della Direzione regionale Ambiente competente in materia di Rete natura 2000.





5. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:

Divieti

- a) è fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;

Obblighi

- a) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal Decreto MiPAAF come recepito ed attuato dalla presente Deliberazione della Giunta regionale.

Regolamentazioni

- a) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico comunque amovibili e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta per cento dell'area disponibile;
- b) nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- c) è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna: da 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all'interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
- d) l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;


6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali:

Obblighi

- a) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal Decreto MiPAAF come recepito ed attuato dalla presente Deliberazione della Giunta regionale.

Regolamentazioni

- a) le captazioni idriche e le attività che comportano il prosciugamento, anche solo temporaneo,



dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti sono disciplinate dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183" e sono soggette a concessione regionale per quanto riguarda le grandi derivazioni e a concessione provinciale per le piccole derivazioni, anche ai sensi del R.D. 1775/1933, come modificato, in particolare, dal d.lgs 152/2006;

- b) è sospeso dal 15 marzo al 15 agosto il controllo ovvero la gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea lungo i corsi d'acqua mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in Natura 2000;
- c) l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori); è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli:

Obblighi

a) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal Decreto MiPAAF come recepito ed attuato dalla presente Deliberazione della Giunta regionale.

Regolamentazioni

a) L'utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle provincie ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.


MISURE SPECIFICHE PER LA ZPS IT 30019 Macchiatonda

A seguito della pubblicazione della DGR 612/2011 gli impegni specifici all'interno del territorio della ZPS IT 30019 Macchiatonda, con piano di gestione adottato dalla DGR 882/2009, sono quelli riportati dai punti 5 e 7 delle tipologie di habitat di cui sopra, in quanto applicabili:

Inoltre vige il seguente:

Obbligo

1. impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente su immobili e capanni già esistenti.



Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Articoli 4 e 5.

Recepimento

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

Recepimento regionale

- **Legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;**
- **Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), approvato con D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007, pubblicata sul S.O. n. 3 del B.U.R.L. n. 34 del 10/12/2007.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del Decreto MiPAAF, a livello regionale, si riportano i seguenti impegni, in quanto applicabili.

Il regime autorizzatorio degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo è regolamentato dagli artt. 106 e 107 della l.r. 14/99.

L'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo è competenza comunale, fatti salvi gli scarichi originati da insediamenti e installazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 103, del d.lgs. 152/2006 superiori o uguali a 50 abitanti equivalenti la cui autorizzazione è di competenza provinciale.

Le modalità di smaltimento e depurazione delle acque reflue domestiche deve essere effettuato conformemente a quanto disposto al comma 1, lettere a. e b. dell'articolo 22 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR).

Al fine di ridurre i rischi di inquinamento del suolo e delle falde acquifere, il comma 3 dell'art. 24 “Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne” del PTAR, ai sensi del comma 3, dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006, dispone che se le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. avvengono in aree esterne o piazzali, questi devono essere impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque ai fini del trattamento depurativo.

Gli scarichi delle suddette aree esterne o piazzali devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Articolo 3

Recepimento

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei**



fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992).

Recepimento regionale

➤ Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al BURL n. 21 del 30/07/1998.

Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 5 della l.r. 27/98 le Province sono delegate al rilascio dell'autorizzazione delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al d.lgs. 99/92.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22 del Decreto MiPAAF, a livello regionale, si riportano i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola, in assenza di uno specifico recepimento regionale del decreto legislativo 99/92.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: - formulario di identificazione dei fanghi; - autorizzazione allo spandimento; - registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); - notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a.1 e a.2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore - utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.





Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5.

Recepimento

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Art.74, lettera pp), Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definizione di "zone vulnerabili".

Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:





- sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- Decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (Supplemento Ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2004, con la quale sono state individuate e designate le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola che sono le seguenti:
 - Pianura Pontina-Settore meridionale
 - Maremma laziale-Tarquinia Montalto di Castro.

- Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche". (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 - Parte Prima del 9 dicembre 2006).

Con tale legge sono fissati i criteri e le norme tecniche generali nonché le competenze degli enti locali e le sanzioni in base ai quali debbono essere redatti e adottati dalla Giunta regionale, tra l'altro, i piani d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

- Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2007.


Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

Si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat






- naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
 - Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n. 205);
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n. 205);
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n. 205).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al BURL n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005;
- art. 19 della legge regionale 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti





pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27", pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 "Macchiatonda", pubblicata sul SO n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, pubblicata sul SO n. 63 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul SO n.38 al B.U.R.L. n.8 del 27/02/2010.
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 al BURL n. 3 del 21.01.2012.

Descrizione degli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti nel SIC IT6030019 "Macchiatonda":

Gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti all'interno del territorio del SIC IT6030019 "Macchiatonda", già riportati nell'Atto A1 in quanto aree coincidenti, sono:

Divieti


1. è fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali

Obblighi

1. a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbata spontanea o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal Decreto MiPAAF come recepito ed attuato dalla presente Deliberazione della Giunta regionale.

Regolamentazioni

- a) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico comunque amovibili e con copertura degli



impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta per cento dell'area disponibile;

- b) nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- c) è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna: da 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all'interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
- d) l'utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;
- e) l'utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle provincie ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.

Descrizione degli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti nel SIC IT6030024 Isola Sacra:


A seguito della pubblicazione della DGR 612/2011 gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole ricadenti all'interno del territorio del SIC *IT6030024 Isola Sacra*, con piano di gestione adottato dalla DGR 883/2009, sono:

1. è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 che ha sostituito l'art. 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi;
2. è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;

Descrizione degli impegni applicabili a livello delle aziende agricole in assenza dell'intervento regionale

In assenza dell'adozione, da parte della Regione, di specifiche misure di conservazione relative ai SIC, ai sensi degli articoli 6 e 13 paragrafo I, lettera a) della Direttiva 92/43/CEE, nonché dell'articolo 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- 1) le pertinenti disposizioni di cui all'allegato D della DGR 612/2011 che attua l'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche;

- 
- 2) le disposizioni di cui all'art. 5 "valutazione di incidenza" del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/2010 inerente "Linee guida regionali per la procedura di valutazione di incidenza".

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (10G0221)" - G.U. n. 282 del 2 dicembre 2010

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati e i morti entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.



Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. Articoli 4 e 7.

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)"

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
 - A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
 - B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera.





Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
 - B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
 - B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
 - B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
 - B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
 - B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
 - B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- C: REGISTRO AZIENDALE
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
- D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
 - D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.
- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
- E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.





Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007)

Applicazione regionale

- DGR. 656 del 10/10/2006 "linee guida per l'identificazione e la registrazione degli animali della specie ovina e caprina." (S.O. N. 7 al B.U.R.L. n. 32 del 20/11/2006).

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN
- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
 - B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN,
 - B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010; obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
 - B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.





C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art. 83 abroga la Direttiva 91/414/CEE.

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MIPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.





Recepimento regionale

- D.G.R. n 669 del 31.05.2002 "Regolamento per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290. Revoca D.G.R. 11 aprile 2000, n.1246" pubblicata sul BURL n. 20 del 20.07.2002 Supplemento ordinario n. 5;
- D.G.R. n. 219 del 03.04.2009 "Approvazione 'Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto, detenzione e impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290' Sostituzione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 669 del 31 maggio 2002" pubblicata sul BURL n. 17 del 07.05.2009 Supplemento ordinario n. 71.
- D.G.R. n. 358 del 07.08.2010 "Recepimento dell'Accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Rep. Atti n. 67/CSR- in data 8 aprile 2009 - recante: "Adozione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013. Approvazione delle Linee di indirizzo per l'attuazione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nella Regione Lazio" pubblicata sul BURL n. 39 del 21.10.2010

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato, oltre che dalle normative di recepimento regionali sopra citate.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
 - l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari¹

¹ L'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, è oggetto di controllo da parte delle autorità competenti ai sensi della D.G.R. n. 358 del 07.08.2010. Inoltre la corretta manutenzione delle macchine irroratrici costituisce materia trattata nei corsi di formazione di cui alla D.G.R. n.219 del 3 aprile 2009, obbligatori per il rilascio dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) molto tossici, tossici e nocivi.





- **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
 - disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - o le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.

2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.





Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.




Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).**

- 
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
 - Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
 - D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Applicazione regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 "Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE" (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);
- Determinazione n. 2145 del 21.07.06 "Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04" (S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 22 del 10/08/2006);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 14.01.2011 n. 3 "Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle "Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari". Revoca D.G.R. 275/2006" (B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 298 "Deliberazione Giunta regionale n. 3 del 14 gennaio 2011 «Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle <<Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari>>. Revoca della deliberazione Giunta regionale 275/2006». Sostituzione dell'Allegato I con l'Allegato A." (B.U.R.L. n. 29 del 06.08.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 22 marzo 2010 "Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n. 326/2006." (Supplemento ordinario n. 97 al B.U.R.L. n. 19 del 21/05/2010);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del 19 settembre 2008 "Aggiornamento della deliberazione Giunta regionale 22 marzo 2006 n. 141 «Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Approvazione della linee guida di applicazione regionale»" (B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008);
- Determinazione del Direttore Regionale n. D385 del 23.02.09 "Aggiornamento delle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi. Intesa Stato Regioni Rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008" (S.O. n.3 al B.U.R.L. n.12 del 28/03/09)



Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda


- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.,
tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



- 
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁴ di:

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..



- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;





3.a. ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni previsti dal regolamento succitato.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. Articolo 3.

Recepimento

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. Articolo 3.

Recepimento

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n. 160 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli





animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n. 160 del 10.07.1996 S.O. n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Articolo 3.

Recepimento

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO "C"

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4.

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.)





Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4.

Recepimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

L'estensore

Il responsabile
di procedimento

Il Dirigente
Area 23

Il Direttore Regionale
Agricoltura

Il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio

Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Madonia

Dr. R. Ottaviani

Dr. L. Pagalelli





63 R

DEL 24 FEB. 2011



REGIONE
LAZIO



ALLEGATO B

**“ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL
MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 E
ALL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009”**

Il presente allegato è composto da numero 13 pagine compresa la presente

L'estensore

*Il responsabile
di procedimento*

*Il Dirigente
Area 23*

*Il Direttore Regionale
Agricoltura*

*Il Direttore del Dipartimento
Istruzione e Territorio*


Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Madonia

Dr. R. Onaviani

Dr. L. Reggiani



CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard I.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prevede in relazione all'impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.



Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbiti o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. a norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, in riferimento all'impegno a) riportato nell'allegato 2 al Decreto medesimo per quanto riguarda il presente standard, a livello regionale vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- b. a norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, in riferimento all'impegno b) riportato nell'allegato 2 al Decreto medesimo per quanto riguarda il presente standard, a livello regionale si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;





- 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale si applica l'impegno sopra riportato.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo


Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.





Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. nel caso di diversa prescrizione della competente autorità di gestione per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale vige lo standard sopraindicato, fissato nel Decreto MiPAAF. Al riguardo viene fissata una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.





OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).


Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).





Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto MiPAAF, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF) e vigneti (superfici di cui alla lettera e) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato

gruppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prevede:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del Decreto MiPAAF devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice) nonché, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, devono essere rispettate, in quanto applicabili alle aziende agricole, le disposizioni contenute nella L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche, e nei seguenti provvedimenti regionali adottati e vigenti in regime di salvaguardia:

- **Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)** adottato con DGR 556 del 25 luglio 2007 e DGR 1025 del 21 dicembre 2007 e pubblicato sul S.O. n. 14 al BURL n.6 del 14 febbraio 2008;
- **PTP di Roma ambito 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti"** approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 70 del 10 febbraio 2010 pubblicato sul S.O. n.71 al BURL n. 14 del 14/04/2010;

nonché, fino alla definitiva approvazione del PTPR, nei seguenti PTP approvati:


Tabella 1 - I Piani Territoriali Paesistici nel Lazio

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 1	Viterbo	Dgr 2266/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	Litorale nord	Dgr 2268/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 3	Laghi di Bracciano e Vico	Dgr 2270/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 4	Valle del Tevere	Dgr 2271/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 5	Rieti	Dgr 2272/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6	Bassa Sabina	Dgr 2273/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 6/1-7/1-8/1	Monti Lucretili	Dgr 2274/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 1 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 7	Monterotondo, Tivoli	Dgr 2285/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 9 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 8	Subiaco, Fiuggi, Colferro	Dgr 2275/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 9	Castelli romani	Dgr 2276/87 Dgr 5358/90	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 10	Latina	Dgr 2277/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 4 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 11	Frosinone	Dgr 2278/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 5 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 12	Sora, Valle del Liri	Dgr 2279/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 6 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 13	Terracina, Ceprano, Fondi	Dgr 2280/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 7 BUR 30 del 30/10/99
Ptp n. 14	Cassino, Gaeta, Ponza	Dgr 2281/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 8 BUR 30 del 30/10/99

Tabella 2 - I Piani Territoriali Paesistici nel Comune di Roma e di Fiumicino

PTP	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione	pubblicazione	pubblicazione testo coordinato delle norme
Ptp n. 2	Stralcio Ostia lido nord	Dgr 2267/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 2 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 2	XIII e XIV Circooscr.	Dgr 2269/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	SO n. 3 BUR 29 del 20/10/99
Ptp n. 15/0	Area Piccolomini	Dgr 2284/87	Dcr 213/81	BUR n. 27 parte prima del 30/09/91	
Ptp n. 15/1	Marcigliana	Dgr 2282/87 Dgr 6647/90 Dgr 10209/92	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98 e BUR 27 del 30/09/98 parte seconda (rettifica)	
Ptp n. 15/2	Insugherata	Dgr 2283/87	Dcr 755/93	SO n. 1 al BUR 31 del 10/11/94	
Ptp n. 15/3	Cecchignola Valleranno	Dgr 9849/94	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/4	Arrone Galeria	Dgr 2458/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/5	Decima Triglia	Dgr 4581/87	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/6	Pineto	Dgr 4582/87	Dcr 1229/95	BUR 25 parte prima del 10/09/96	
Ptp n. 15/7	Veio Cesano	Dgr 10018/88 Dgr 10672/91	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/8	Valle del Tevere	Dgr 5580/98	Dcr 25/2006	SO n. 3 al BUR n.28 del 10/10/06	
Ptp n. 15/9	Valle dell'Aniene	Dgr 9250/96	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7318/88	Lr 24/98	SO n. 1 al BUR 21 del 30/07/98	
Ptp n. 15/11	Pendici dei Castelli	Dgr 5579/96	Dcr 74/2001	SO n. 1 BUR 35 del 20/12/01	

L.r. - Legge Regionale - Dgr - Delibera della Giunta Regionale - Dcr - Delibera del Consiglio Regionale

 Devono essere rispettati in particolare, ove cogenti e in quanto applicabili alle aziende agricole, le prescrizioni previste nel PTPR per l'uso agricolo e silvopastorale nella disciplina di tutela e di uso dei singoli paesaggi - Tabella B, recante "disciplina delle azioni trasformazioni e obiettivi di tutela" e nella tabella C, recante "norma regolamentare" in relazione alla tutela degli elementi del paesaggio.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione degli impegni

A norma dell'art. 22 comma 1 del Decreto MiPAAF, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, a livello regionale, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2009.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2009.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

A norma dell'art. 22 comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.



OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

La Regione, a norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto MiPAAF, specifica che la normativa applicabile in ordine all'impegno di cui al presente standard è il R.D. n. 1775 del 11.12.1933.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto MiPAAF, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto MiPAAF).


Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.





Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sono stabiliti pertanto i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto MiPAAF. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto MiPAAF, a livello regionale vige lo standard sopra descritto, fissato nel Decreto MiPAAF.



Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a), riguardante il divieto di effettuare le lavorazioni escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente, è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.

L'estensore

Il responsabile
di procedimento

Il Dirigente
Area 23

Il Direttore Regionale
Agricoltura

Il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio

Dr.ssa V. Ferranti

Dr.ssa V. Ferranti

Dr. M.M. Madonia

Dr. R. Ottaviani

Dr. L. Negatelli

